

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it



PIANO DI GESTIONE ACQUE

(Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, D.L.vo. 152/06, L. 13/09, D.L 194/09)

Relazione Regionale
Allegato 1

QUADRO NORMATIVO E DELLE COMPETENZE INERENTE LE RISORSE IDRICHE

REGIONE BASILICATA

Febbraio 2010

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia
www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it

SOMMARIO

1 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI RISORSA

IDRICA _____ 1

- 1.1 CENNI SULLA NORMATIVA NAZIONALE _____ ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
- 1.2 LA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE _____ ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.

1 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI RISORSA IDRICA

1.1 CENNI SULLA NORMATIVA NAZIONALE

In materia di acque pubbliche non si può prescindere da una breve ricostruzione legislativa sul tema della regolazione e gestione delle risorse idriche.

E noto come la “materia ambiente” è venuta emergendo, quale materia trasversale. Non a caso, più volte la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che l’ambiente non può essere considerato una “materia” rientrante al pari delle altre nella ripartizione schematica della competenza degli enti, ma come “valore costituzionalmente protetto” connesso con altri interessi e competenze regionali concorrenti, le quali devono però muoversi all’interno della normativa statale uniforme.

Emerge che i rapporti fra lo Stato e le regioni devono essere connotati dai **principi di leale collaborazione**. Tale principio pur non avendo una collocazione organica all’interno del nostro ordinamento e non essendo disciplinato a livello costituzionale, trova la sua ragion d’essere nel combinato disposto degli art. 117 e 118 della Cost.

Per questi motivi la disciplina della risorsa idrica, che rientra sia nella materia “*tutela dell’ambiente*” (art 117 , comma 2 lett. s) Cost.) di competenza esclusiva dello Stato, sia nella materia “*governo del territorio*” rientrante nell’ambito della potestà concorrente Stato – regioni (art 117 comma 3 Cost), si pone al centro di un vero e proprio procedimento di consultazione che vede coinvolte le amministrazioni sia a livello centrale che a livello locale.

Come noto in materia di risorsa idrica un primo tentativo di fornire una ricostruzione unitaria è costituito dal “*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*” **r.d. n. 1775/1933**, che qualificava come “*pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali [...] abbiano e acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse*”.

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia
www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it

Con il **d.P.R. n. 616/1977** è stato avviato il generale processo di decentramento amministrativo delle competenze, in quanto sono state delegate alle regioni le funzioni di aggiornamento e modifica del *Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (PRGA)*, introdotto dalla legge **n. 129/1963** che regolamentava l'utilizzo potabile della risorsa idrica attraverso un sistema nazionale di pianificazione.

In realtà la sostanziale riforma è quella contenuta nella **legge n. 36/94 (c.d. Legge Galli)** che ambiva, infatti, ad operare una radicale modificazione del tradizionale modo di concepire l'acqua, venendo a costituire il punto terminale di un ciclo di importanti riforme, ed in particolare quella relativa al risanamento delle acque (c.d. legge Merli **319/1976** e succ. mod.) e quella concernente la difesa del suolo ed i bacini idrografici (l. 183/1989). La legge Galli ha stabilito il carattere "pubblico" di tutte le acque, superficiali e sotterranee ed ha previsto l'istituzione del servizio idrico integrato (SII), l'integrazione territoriale mediante l'individuazione di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO); l'istituzione di un soggetto d'ambito per ciascun ATO, con il compito di organizzare il SII, la definizione di un sistema tariffario basato sul criterio della tariffa unica per ciascun ATO.

I contenuti della legge n. 36/94 sono ora trasfusi nel "codice dell'ambiente" (d.lg. 152/2006) che all'art 175 ne ha disposto l'abrogazione ma la disciplina sul SII è stata recepita dagli artt 149 e ss. del citato decreto, che ha tra l'altro stabilito che le funzioni attribuite alle AATO in forma di consorzio o convenzione, dovrebbero essere modificate in base *ai principi di unità di bacino idrografico e di unitarietà della gestione* (art 147).

Dalla connotazione pubblicistica che deriva al regime delle acque in virtù della riforma operata dalla L. 36 del 1994, sono poi scaturite alcune relevantissime conseguenze inerenti la "gestione" delle "acque pubbliche", quali "beni demaniali", da parte dell'Amministrazione pubblica.

La materia è stata infatti disciplinata dal Decreto legislativo **31.03.1998, n. 112** (il c.d. "decreto Bassanini") il quale ha ridefinito i compiti amministrativi dello Stato, prevedendo il conferimento di molteplici funzioni pubbliche alle Regioni ed agli Enti Locali e riprendendo il processo di decentramento amministrativo, avviato anni prima, e attuando il riparto di competenze in base alla riforma del Titolo V della Costituzione.

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia
www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it

In seguito il **d Lgs n. 152/1999**, recante disposizioni sulla tutela delle acque superficiali, sotterranee e marine dall'inquinamento, ha riordinato l'intera materia del settore idrico, abrogando tra l'altro la legge Merli e modificando la legge Galli.

In particolare il **d.lgs 152/99** dispone all'art 42 che le Regioni sentite le Autorità di bacino predispongono il *Piano di Tutela delle Acque* che dovrà poi individuare i casi particolari di deficit idrico e le misure da adottare per la sua mitigazione o soluzione, oltre che stabilire le attività di monitoraggio e di approfondimento necessarie a verificare l'efficacia dei rilasci e a migliorare la determinazione del DMV nei propri corsi d'acqua.

Per quanto riguarda la disciplina delle acque termali e minerali si deve partire dalla prima definizione di acqua minerale che si rinviene nel **R. D. del 28 settembre 1919 n. 1924** che all'art. 1 comma 1 stabilisce che sono considerate *acque minerali quelle che vengono adoperate per le loro proprietà terapeutiche od igieniche speciali*.

Con il **decreto legislativo n. 105/1992** è stata recepita la **direttiva 80/777/CEE** in materia di è stata data la definizione di acque minerali naturali intese come *“le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute”*.

Le acque termali, sono regolamentate dalla **legge 24 ottobre 2000 n. 323** dove all'art. 2 comma 1 definisce le acque termali come *“le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici”*.

Dal punto amministrativo la materia delle acque minerali e termali è stata inizialmente regolamentata dal **d.P.R. n. 2/1972** che prevede all'art. 1 il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e, successivamente dal **d.Lgs. n. 105/1992** (integrato e modificato dal **d.lgs 339/1999**) che delega alle regioni il rilascio delle autorizzazioni sull'utilizzo delle acque minerali e riserva allo Stato la competenza sul riconoscimento delle acque minerali.

La disciplina delle acque termali è attualmente regolata dalla **legge 323/00**: che regola la procedura amministrativa da seguire per gli stabilimenti, che intendono usufruire di queste acque,

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia
www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it

Anche la materia delle acque minerali e termali è stata inserita nel **d.Lgs 152/2006** (codice dell'ambiente) che all'art. 97 stabilisce che *“Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del Piano di tutela di cui all'articolo 121.”*

Per quanto i **Consorzi di Bonifica** si deve fare riferimento all'art 36 del T.U. n. 1775/1933. Essi hanno funzioni di utilizzazione in agricoltura delle acque reflue, di gestione degli acquedotti rurali e di altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda possono utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili. Per tali usi i consorzi sono obbligati a pagare dei canoni per le quantità di acqua corrispondenti. Inoltre tutti i rapporti tra i consorzi di bonifica ed i soggetti che praticano gli usi sono regolati dal **R.D. n. 368/1904**. Tali disposizioni sono state trasfuse nell'art 166 del d.lgs 152/2006.

Le Comunità Montane sono anch'esse titolari di alcune funzioni in materia di risorsa idrica.

L'art. 28 del T.U. degli Enti locali (**d. lgs. 267/00**) stabilisce che queste individuano nell'ambito del Piano di sviluppo socio – economico- gli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico – forestale e l'uso delle risorse idriche. In particolare in materia di risorsa idrica esercitano le seguenti funzioni secondo le disposizioni regionali contenute nelle seguenti disposizioni regionali:

Dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del **Dlgs 3 aprile 2006, n. 152** (recante "Norme in materia ambientale"), la normativa nazionale sulla tutela dell'ambiente ha subito una profonda trasformazione. Il Dlgs 152/2006 (cd. "Codice ambientale") ha riscritto le regole su valutazione di impatto ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali, abrogando la maggior parte dei previgenti provvedimenti del settore.

Il codice dell'ambiente, oltre a costituire un Testo Unico di raccolta e coordinamento delle leggi italiane sull'ambiente, ha soprattutto recepito la **Direttiva 2000/60/CE** in materia di acque che persegue l'obiettivo di “istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*
www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it

acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee, attraverso: a) il governo (pianificazione e gestione) per bacini idrografici -singoli o gruppi contigui- assegnati al distretto; b) l'analisi e la gestione economica degli usi delle acque; c) l'informazione e la partecipazione pubblica di tutte le parti interessate.

1.2 LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI ACQUE

REGIONE BASILICATA

In attuazione di quanto disposto dal **d. lgs 112/98 con la legge regionale n. 7/99 e ss .mod ed int.** la Basilicata ha disciplinato l'assetto delle funzioni e dei compiti amministrativi ai diversi livelli di governo, relativamente, tra l'altro, alla materia di tutela dell'ambiente.

Nello specifico sono di competenza della **Regione**, ai sensi dell'art. 48, le seguenti funzioni

- definizione di criteri generali per la classificazione dei corpi idrici;
- organizzazione della rete regionale di monitoraggio ambientale e del sistema informativo regionale delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- individuazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili e delle aree di particolare protezione;
- coordinamento delle azioni e degli interventi degli enti ed organismi responsabili dell'attuazione dei piani di risanamento e di tutela delle acque;
- fissazione di valori limite allo scarico nel rispetto delle normative comunitarie e statali vigenti; coordinamento del sistema di controllo degli scarichi nonché dell'applicazione delle disposizioni relative al corretto e razionale uso delle acque e al risparmio idrico.
- tenuta ed aggiornamento delle acque destinate alla molluschicoltura.
- controllo sul corretto e razionale uso delle acque.

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia
www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it

- redazione del Piano di tutela e risanamento delle acque.

Sono di competenza delle **Province**, ai sensi dell'art. 49, le seguenti funzioni.

- organizzazione e gestione della rete provinciale di controllo ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- formazione e l'aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi non recapitanti in rete fognarie;
- la formazione e l'aggiornamento del catasto delle utenze idriche;
- provvedimenti eccezionali e urgenti, integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi e/o degli usi delle acque designate e classificate, volti alla tutela delle medesime acque;
- determinazione e prescrizione delle opere di riparazione del danno ambientale conseguente

Con la legge regionale 21/02 recante “*Norme sull'esercizio delle funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico*” la Regione Basilicata, esercita funzioni e compiti primari per il governo delle risorse idriche presenti nel proprio territorio, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, in coerenza e continuità di indirizzo con il **d P.R. n. 616/1977**, con la **l. n. 183/89**, nel rispetto dei principi generali e dei dettati della **l. n. 36/94** e del **d. lgs n. 112/98**, e della **legge regionale 8 marzo 1999, n. 7**,

In particolare, la **Regione Basilicata** promuove, tra l'altro:

- l'uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica;
- le azioni necessarie per tutelare le acque destinate prioritariamente al consumo umano,
- la gestione dei beni del demanio idrico;
- l'approvvigionamento primario delle risorse idriche per l'uso civile, irriguo ed industriale;
- l'organizzazione ed il funzionamento del servizio per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere, nonché per la conservazione dei beni preposti all'uso ed alla tutela delle acque, secondo principi industriali e criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;
- le politiche di tariffazione dei servizi idrici per un uso più sostenibile delle risorse ed il recupero

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia
www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it

dei costi.

Alcune competenze in materia di risorsa idrica erano state già individuate **dalla l.r 3/94** “*Piano di risanamento delle acque. Tutela, uso e risanamento delle risorse idriche*”. In particolare l’individuazione degli usi che le risorse idriche sono destinate a soddisfare (civili, irrigui ed industriali) e l’individuazione dei luoghi di prelievo (sorgenti, falde sotterranee, freatiche ed artesiane attraverso pozzi e/o gallerie filtranti, acque superficiali quali laghi e fiumi, serbatoi naturali e/o artificiali)

A tal fine sono individuate le seguenti competenze regionali

- autorizzazione per la ricerca delle acque sotterranee
- autorizzazione per l’estrazione e l'utilizzazione in qualsiasi forma delle acque sotterranee;
- promozione dell'utilizzazione delle risorse idriche non convenzionali ed il contenimento dei consumi idrici al fine di rendere disponibili risorse aggiuntive nei comparti produttivi ed avviare un corretto uso dell'acqua

Ai sensi delle leggi regionali n. 3/94, n. 43/96, n. 63/96, n. 2/2001 le competenze dei Comuni sono

- rilascio di autorizzazioni per immettere direttamente in mare gli scarichi liquidi provenienti dagli insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature e dagli insediamenti civili sulla base di quanto previsto dal Piano risanamento Acque;
- rilascio delle autorizzazioni relative agli scarichi;
- il coordinamento con le Comunità montane per la definizione del Piano di tutela e sviluppo relativo ai bacini idrominerali e termali del territorio regionale;
- l’ esercizio in forma associata con le Province delle funzioni inerenti l’organizzazione del SII;
- l’ osservazione delle direttive e degli indirizzi della pianificazione regionale e di bacino in materia di uso, tutela, riqualificazione e risparmio delle risorse idriche e di qualità del SII in cooperazione con le Province;

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia
www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it

- la partecipazione con le Province e le Comunità Montane alla predisposizione dei programmi triennali di intervento per la conservazione, difesa, valorizzazione e corretta utilizzazione del suolo e delle acque;

In virtù delle leggi regionali **n. 43/1996, n. 23/1997 , n 2/2001** le **Comunità Montane** svolgono le seguenti funzioni:

- di coordinamento con i Comuni alla definizione del Piano di tutela e sviluppo relativo ai bacini di interesse idromineraie e termale del territorio regionale.
- • la predisposizione, insieme al Piano di sviluppo socio – economico, della carta di destinazione d'uso del territorio con il supporto e coordinamento della Regione.
- la partecipazione con le Province ed i Comuni alla predisposizione dei programmi triennali di intervento per la conservazione, difesa, valorizzazione e corretta utilizzazione del suolo delle acque.

Il servizio idrico integrato è disciplinato dalla **L. r. 23 dicembre 1996, n. 63** “*Istituzione del servizio idrico integrato. Delimitazione dell'unico ambito ottimale e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione fra gli Enti locali*” e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 1, la Regione Basilicata promuove una politica generale di governo delle risorse idriche mirata alla loro tutela, riqualificazione e corretta utilizzazione, secondo principi di solidarietà e di reciprocità, anche con le Regioni limitrofe. Promuove altresì la sistemazione, conservazione e recupero del suolo nei bacini idrografici; la salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future, nonché di rinnovo e risparmio delle risorse e di uso plurimo delle stesse, con priorità di soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione.

L'ambito territoriale ottimale in Basilicata è **unico** e i confini sono quelli regionali.

La Regione, oltre a definire l'ATO è chiamata, a svolgere funzioni di programmazione e controllo sulle attività delle Autorità d'Ambito attraverso azioni ispettive e di verifica.

Ai sensi dell'**art 17 della legge regionale n. 63/96** la regione prevede l'istituzione della Conferenza regionale delle risorse idriche per il coordinamento e la verifica delle funzioni dei

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia
www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it

soggetti istituzionalmente competenti in materia di risorse idriche e per la formulazione di proposte e pareri per il razionale espletamento del servizio idrico integrato.

Per le acque minerali, termali e di sorgente la Regione Basilicata ha emanato la **l r n. 43/96** modificata dalla **l r n. 21/05 con la quale ha riservato alla competenza regionale il rilascio del** permesso di ricerca e l'autorizzazione alla concessione di acque minerali e termali.

La regione deve emettere il provvedimento di rilascio entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, tenendo conto::

- delle condizioni idrogeologiche e della sensibilità e stabilità ambientale delle aree;
- degli interessi preminenti in ordine alle esigenze di carattere pubblico;
- dell' importanza dell'oggetto dell'istanza nell'economia regionale;
- dell' idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa e delle specifiche esperienze nel settore
- del parere espresso dalle amministrazioni comunali nei cui territori ricade l'area interessata.

Inoltre nella legge è stabilito che il permesso di ricerca può essere rilasciato per un'area non eccedente i 200 Ha e non può avere validità superiore a 3 anni, prorogabile di altri 3. Tale permesso costituisce titolo esecutivo in quanto le opere in esso previste sono considerate di pubblica utilità

La Concessione mineraria è invece rilasciata per una durata proporzionata agli interventi programmati e, comunque, per un periodo minimo di 30 anni rinnovabili di almeno altri 30. L'estensione dell'area oggetto di concessione è altresì, correlata alle caratteristiche idrogeologiche del bacino ed alla specificità della sorgente Viene posto il divieto, nel perimetro dell'area di concessione, ad intraprendere attività estrattive o trivellazioni di pozzi o scavi tali da alterare la qualità o quantità dei giacimenti.

E' riservato alla regione, attraverso la Giunta, il potere di apportare modifiche o prescrizioni ai provvedimenti di concessione rilasciati, per motivi di pubblico interesse. Lo stesso organo può

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia
www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it

disporre la cessazione del permesso di ricerca o della concessione: per scadenza del termine, rinuncia, decadenza e revoca.

Per quanto riguarda i Consorzi di bonifica si richiama la **l r 33/01**: la quale all'art 1 definisce le competenze della regione in relazione all'elaborazione ed approvazione delle direttive programmatiche sulla bonifica integrale al fine di definire i contenuti del Piano di bonifica, esplicitandone la compatibilità con la programmazione regionale ed, ove necessario, il coordinamento con i Piani di sviluppo economico - sociale delle Comunità Montane e con gli altri strumenti di pianificazione degli Enti Locali.

L'art. 6 della legge regionale n. 33/2001 disciplina le funzioni attribuite ai Consorzi di bonifica: che sono di.

- elaborazione di proposte organiche per il Piano generale di bonifica, di tutela e valorizzazione del territorio rurale;
- esercizio delle funzioni di cui all'art. 27 della legge 36/94 ora art. 166 del dlgs 152/06;
- azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione;
- progettazione e realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione delle opere e degli impianti inseriti nei programmi triennali attuativi dei Piani di bacino affidati dalle Autorità di Bacino o dalla Regione in quanto Autorità di Bacino;
- progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica.

Si fa presente, infine, che ai sensi della **legge regionale n. 33/2001** il Piano di Bonifica è predisposto dalle Province tenendo conto dei Piani di bacino e dei Piani di tutela delle acque.

La regione Basilicata ha adottato il Piano di Tutela delle Acque con **Delibera di Giunta Regionale n. 1888 del 21/11/2008**